



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Avv. Papa



ART. 182 bis l.f.

Introdotta dalla riforma della legge fallimentare del 2005, modificata con l'ulteriore riforma del 2012, quindi oggetto di importanti emendamenti dalla normativa istitutiva del Codice della Crisi.

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo c. lett. d, sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

Requisiti soggettivi: può essere presentato solo da un soggetto imprenditore

Requisiti oggettivi: la presenza di uno stato di crisi, ovvero stato di insolvenza

Elementi necessari: a) accordo con almeno il 60% dei creditori

b) tutela di integrale pagamento dei creditori estranei

c) attestazione di veridicità dei dati ed attuabilità dell'accordo

d) la forma scritta



A chi si rivolge la norma?

Le caratteristiche dell'art. 182 bis rendono tale procedura idonea alla risoluzione di situazioni di crisi reversibile in cui pochi creditori possiedono una significativa porzione del debito aziendale (o almeno il 60% dello stesso).

Natura dell'istituto. Deve considerarsi istituto di natura sostanzialmente privatistica con accordi aventi natura negoziale. Il Tribunale viene coinvolto esclusivamente al momento dell'omologazione.

Tuttavia, la fase negoziale deve essere parte integrante di un più completo ed articolato piano, strutturato in modo che l'asseveratore possa confermarne l'attuabilità e quindi la successiva uscita dallo stato di crisi.



Contenuto degli accordi

- 1) Le negoziazioni possono avvenire su base individuale. Ciascun creditore aderente può negoziare un trattamento differente.
- 2) Possono essere negoziati anche crediti di natura fiscale e/o previdenziale.
- 3) Il debitore non è tenuto in alcun modo al rispetto della par condicio creditorum ovvero del privilegio.
- 4) Avendo natura privatistica, il contenuto degli accordi è interamente rimesso alle parti, senza limite di percentuali, modalità, tempistiche.
- 5) Di norma l'effetto degli accordi è sospensivamente condizionato all'omologazione degli stessi da parte del Tribunale.



Vantaggi e svantaggi degli accordi di ristrutturazione rispetto ad altre procedure

VANTAGGI

Procedimento rapido e meno costoso
Contenuto flessibile del piano proposto
Non vigenza della par condicio creditorum
Esenzione azione revocatoria
Ingerenza limitata del Tribunale
Possibile blocco delle azioni esecutive
Possibile prededucibilità della “finanza ponte”
Possibile prededucibilità della finanza in esecuzione
Assenza di curatori, commissari giudiziali o liquidatori
POSSIBILITÀ DI TRANSIZIONE FISCALE

SVANTAGGI

Difficoltà in caso di numerosi creditori
Soddisfazione integrale dei creditori non aderenti
Tempistiche rapide per la soddisfazione dei creditori estranei
Previsto controllo giudiziale con omologa



La transizione fiscale Art. 183 l.f.

Con il piano di cui all'art. 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione....**



Modifica apportata della legge istitutiva del codice della crisi

Il giudizio sulla convenienza della transazione fiscale rispetto alla liquidazione dei beni spettava insindacabilmente agli enti tributari e previdenziali titolari del credito.

OGGI, CON MODIFICA GIÀ IN VIGORE, il parere di Agenzia delle Entrate non è più vincolante e può essere disatteso dal Tribunale, adito dal debitore, che valuterà l'esistenza o meno della maggior convenienza della transazione fiscale.

Già alcuni tribunali si sono espressi favorevolmente, di fatto smentendo il diniego opposto da Agenzia e dagli Enti previdenziali ed assistenziali.



Procedura

- 1) Fase negoziale con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
- 2) Eventuale presentazione di transazione fiscale
- 3) Redazione da parte di un professionista incaricato della relazione di asseverazione attestante la congruità e la fattibilità della procedura
- 4) Richiesta al Tribunale di decreto che sospenda le azioni cautelari ed esecutive, ovvero che ne impedisca il deposito di nuove
 - Deposito dei documenti ex art. 161 (relazione stato patrimoniale, economico e finanziario, stato analitico ed estimativo delle proprietà, etc.)
 - Relazione attestativa del professionista incaricato
 - Fissazione udienza entro 30 giorni
- 5) Omologa del Tribunale
- 6) Esecuzione degli accordi



GRAZIE
